

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 11 maggio 2010

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO DAL TORRENTE CHIUSELLA”.

PROPONENTE: TRAVERSELLA S.R.L.

COMUNI: TRAVERSELLA, MEUGLIANO, VICO C.S E QUINCINETTO.

PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 12 L.R. 40/98.

CHIUSURA ISTRUTTORIA.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 470 – 16955/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

È assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ronco.

Premesso che:

- In data 10/02/2005 la Società Traversella s.r.l. ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al progetto “Concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Torrente Chiusella”. Le opere in progetto rientrano nella categoria B2/n.41 della l.r.40/1998 e s.m.i., pertanto il progetto, verificata la correttezza della documentazione depositata rispetto a quanto richiesto dall'art.12, è stato sottoposto, ai sensi dell'art.4, a procedura di V.I.A..
- In data 25/10/2007, a conclusione dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico provinciale relativamente al progetto in oggetto, la Giunta Provinciale con propria

deliberazione n.1204-1137984/2007 esprimeva giudizio negativo di compatibilità ambientale.

- Motivo principale di tale giudizio negativo era la non compatibilità delle opere in progetto con le norme di tutela del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n.117-10731 del 13 marzo 2007) ed in particolare con i disposti dell'art. 23 comma 1) secondo il quale il progetto si colloca in una porzione della Val Chiusella classificata come "Aree ad elevata protezione". Per tali aree nel successivo comma 3) si afferma che *"fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, le norme di area e le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le misure volte a mantenere le componenti naturali in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree prese in considerazione"*. Nelle richiamate Norme di Area, in particolare nella Monografia AI15 – Dora Baltea al paragrafo 11.6 - regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali R.3.1.1/18 - Area a specifica tutela "Chiusella"-, si evince inoltre che *"La misura prevede il divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tale area che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne dell'area. Sono escluse dal divieto le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore, quelli inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del Piano di Tutela hanno ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale, nonché i prelievi a scopo idropotabile."*
- La società Traversella s.r.l. notificava in data 29/01/2008 ricorso ai sensi del R.D. n.1775 del 1933 avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sede in Roma, per l'annullamento della predetta deliberazione.
- In data 23/05/2008 con la L.R. n. 12 "Legge finanziaria per l'anno 2008" veniva abrogata da parte della Regione Piemonte la soprarichiamata norma di tutela del Torrente Chiusella contenuta nel PTA sulla base del quale era stato espresso il giudizio negativo.
- A seguito di detta abrogazione e su richiesta presentata dal proponente, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 800-39144/2008 del 29/07/2008, disponeva, in data 3/06/2008, la riapertura del procedimento.
- In data 17/09/2008 si è pertanto tenuta una Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale, relativamente al progetto in oggetto, venute meno le norme di tutela è stata rilevata l'assenza di ragioni ostative al prosieguo dell'istruttoria integrata della fase di valutazione. Pertanto La procedura di valutazione di impatto ambientale riaperta con delibera n. 88-39144 del 29/07/2008, è stata nuovamente sospesa a partire dal 17/09/08, in conformità a quanto indicato nella nota n. 14607 del 4 luglio 2000 della Regione Piemonte, al fine di consentire l'espletamento a cura del Servizio Gestione Risorse Idriche degli adempimenti previsti dal R.D. 1775/1933.
- In data 13/11/2008 è pervenuto il ricorso per motivi aggiunti della società proponente avversi al verbale della summenzionata conferenza.
- In data 24/03/2009 il Consiglio Regionale del Piemonte, con propria deliberazione n. 247-137 (pubblicata sul BURP n. 14 del 9/04/2009) ha modificato nuovamente il Piano di Tutela delle Acque ripristinando le norme di tutela sulla base delle quali era stato pronunciato giudizio negativo di compatibilità ambientale sopra citato.
- In data 23/04/2009 il Servizio Gestione Risorse Idriche ha comunicato la conclusione dell'istruttoria di concessione di derivazione ai sensi del Regolamento Regionale 10R/2003.
- In data 25/05/2009 è stata inviata a tutti i membri della conferenza convocazione per il giorno 11 giugno 2009 della riunione conclusiva di Conferenza dei Servizi della procedura di VIA.

- In data 03/06/2009 la summenzionata conferenza conclusiva è stata rinviata su richiesta del proponente a data da destinarsi in attesa del pronunciamento del T.S.AA.PP..
- Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - 30/10/2008 - nota dell'associazione Legambiente Circolo Chiusella Vivo;
 - 01/12/2008 nota prot. 2091 della Comunità Montana Valchiusella;
 - 11/12/2008 nota prot. 2356 del Comune di Traversella;
 - 29/12/2008 nota dell'Associazione Coordinamento Tutela Fiumi.
- In data 24/07/2009 è pervenuta comunicazione dall'Avvocatura della sentenza n. 125/2009 trasmessa in data 28/01/2010, con cui il T.S.AA.PP. ha infine respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposto dalla Società Traversella s.r.l..

Considerato che:

- sono venute meno le condizioni che avevano portato alla riapertura del procedimento e pertanto, anche alla luce dei contenuti della sentenza 125/2009 del T.S.AA.PP., sono nuovamente valide le condizioni e le motivazioni in base alle quali era stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale;
- relativamente al progetto in oggetto non può essere espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, né possono essere rilasciate le autorizzazioni correlate in quanto come specificato all'art. 5, comma 4 delle Norme di Piano del PTA *“Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obbiettivi dallo stesso fissati”*.

Considerato inoltre che:

- In data 1 aprile 2010 il Dirigente del Servizio VIA ha trasmesso, ai sensi dell'art.10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha inviato al proponente "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", al fine di consentire alla Società proponente di presentare osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- La summenzionata comunicazione non ha ricevuto alcun riscontro.

Ritenuto di:

- confermare il giudizio già precedentemente espresso con la propria Dgp n.1204-1137984/2007;
- procedere pertanto alla chiusura del procedimento che era stato riaperto con 800-39144/2008 del 29 luglio 2008.

Visti

- Il Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n.117-10731 del 13 marzo 2007) e s.m.i.;
- L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi;
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e smi;
- la D.G.P. N. 1204 - 1137984 del 14 novembre del 2007;
- D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di procedere alla chiusura dell'istruttoria, e di ribadire pertanto giudizio negativo di compatibilità ambientale confermando pienamente la propria deliberazione n. 1204-1137984/2007 del 25/10/2007 in merito al progetto "Concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Torrente Chiusella" da realizzarsi nei Comuni di Traversella, Meugliano, Quincinetto e Vico C.se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98, presentato dalla Traversella s.r.l., con sede legale via Dei Giroli 3, Gavardo (BS);
2. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta